Bur n. 156 del 23/11/2021

(Codice interno: 462658)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 979 del 05 novembre 2021

L.R. 13 marzo 2009, n. 3 art. 25 "Accreditamento" - DGR n. 2238 del 20/12/2011 "Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art.25 legge regionale 13 marzo 2009 n.3)" e s.m.i. Iscrizione nuovo operatore ERAPRA DEL VENETO (codice fiscale 94004550276, codice accreditamento L277).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'iscrizione dell'ente ERAPRA DEL VENETO (codice fiscale 94004550276) nell'Elenco regionale degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro. Istanza telematica "SIA" di accreditamento di ERAPRA DEL VENETO id. n. 7519 del 12/05/2021 successivamente integrata con istanze id. n. 7751 del 29/07/2021 e n. 8047 del 04/11/2021.

Il Direttore

- Visto il D.Lgs. n. 276/2003, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e, in particolare, l'articolo 7 che ha previsto che le Regioni istituiscano appositi elenchi per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che erogano servizi per il lavoro nel proprio territorio;
- Vista la L.R. n. 3/2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e s.m.i. e, in particolare, l'articolo 25 che ha disciplinato il sistema di accreditamento per il riconoscimento dell'idoneità dei soggetti pubblici e privati ad erogare servizi per il lavoro;
- Vista la L.R. n. 54/2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
- Vista la DGR n. 2238/2011 (come modificata dalla DGR n. 1656/2016) "Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)";
- Visto il DDR n. 219/2012 con cui è stato approvato l'avviso pubblico e lo schema di domanda di accreditamento ai servizi per il lavoro;
- Visto il DDR n. 192/2016 che ha stabilito quale requisito di accreditamento l'adozione di un modello organizzativo e gestionale conforme al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e approvato il documento recante le linee guida relative agli adempimenti;
- Visto il DDR n.164/2015 "Approvazione della Guida per la presentazione per la telematica delle domande di accreditamento ai servizi per il lavoro e la gestione delle variazioni alla domanda" che stabilisce la nuova procedura di accreditamento;
- Vista la domanda di accreditamento presentata da ERAPRA DEL VENETO (codice fiscale 94004550276, codice accreditamento L277), avente sede legale in Venezia (VE), con istanza telematica "SIA" id. n. 7519 del 12/05/2021 successivamente integrata con istanze id. n. 7751 del 29/07/2021 e n. 8047 del 04/11/2021;
- Verificata, ai sensi della DGR n. 2238/2011 e s.m.i. e del DDR 192/2016, la conformità della documentazione presentata ai requisiti previsti dal modello regionale di accreditamento e ritenuto, di conseguenza, che nulla osti all'accoglimento della domanda;
- Riconosciuta l'idoneità del soggetto richiedente all'erogazione dei servizi per il lavoro nel territorio regionale;
- Visto il D.Lgs n. 276/2003;
- Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- Viste le LL.RR. n. 3/2009 e s.m.i. e n. 54/2012;
- Vista la DGR n. 2238/2011 e s.m.i.;
- Visti i DDDR n. 219/2012, n. 164/2015 e n. 192/2016;

decreta

1. di accreditare l'ente ERAPRA DEL VENETO (codice fiscale 94004550276, codice accreditamento L277) avente sede legale in Venezia (VE) e di iscriverlo all'Elenco regionale degli operatori accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro con validità triennale a partire dalla data del presente provvedimento, fatti salvi gli adempimenti previsti dall'art.6 dell'allegato A alla DGR n.2238/2011 e s.m.i. circa il mantenimento dei requisiti con verifica da parte dell'Ufficio competente;

2. di fare obbligo al nuovo Operatore accreditato per i servizi per il lavoro di trasmettere istanza di variazione alla domanda di accreditamento ogni qualvolta i dati siano variati rispetto a quelli precedentemente comunicati;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n.33/2013;

4. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alessandro Agostinetti